



COMUNICATO STAMPA n. 200/23

Lussemburgo, 20 dicembre 2023

Sentenze del Tribunale nelle cause T-106/17 | JPMorgan Chase e a. / Commissione, e T-113/17 | Crédit agricole e Crédit agricole Corporate and Investment Bank / Commissione

Concorrenza in materia di derivati sui tassi di interesse in euro: il Tribunale respinge in gran parte i ricorsi di JPMorgan Chase e Crédit agricole

L'ammenda per JPMorgan Chase resta fissata in EUR 337 196 000 e quella per Crédit agricole è ridotta a EUR 110 000 000

Con decisione del 7 dicembre 2016 ¹, la Commissione ha constatato che Crédit agricole, HSBC e JPMorgan Chase avevano partecipato a un'infrazione consistente nel restringere o falsare la concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro (Euro Interest Rate Derivatives, EIRD). Per tale infrazione, la Commissione ha inflitto un'ammenda di EUR 33 606 000 a HSBC, di EUR 114 654 000 a Crédit agricole e di EUR 337 196 000 a JPMorgan Chase. I tre istituti finanziari hanno impugnato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Nelle sentenze pronunciate in data odierna, il Tribunale statuisce sui due ricorsi proposti avverso la decisione della Commissione del 2016 da JPMorgan Chase (Sentenza T-106/17) e da Crédit agricole (Sentenza T-113/17) ².

Nella causa T-106/17 JPMorgan Chase, il Tribunale convalida le conclusioni della Commissione relative alla partecipazione di JPMorgan Chase a un'infrazione al diritto della concorrenza. Pur respingendo la maggior parte degli argomenti di JPMorgan Chase avverso la decisione impugnata, il Tribunale accoglie quelli relativi all'insufficienza di motivazione della Commissione in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda. Di conseguenza, il Tribunale annulla l'ammenda inflitta dalla Commissione. Il Tribunale procede poi esso stesso al calcolo dell'ammenda sulla base degli elementi che gli sono stati sottoposti. A tale riguardo, dopo aver preso in considerazione fattori quali la gravità e la durata dell'infrazione nonché eventuali circostanze attenuanti, **il Tribunale fissa l'importo dell'ammenda in EUR 337 196 000, corrispondente all'importo dell'ammenda inizialmente inflitta dalla Commissione.**

Nella causa T-113/17 Crédit agricole, il Tribunale convalida, in gran parte, la conclusione della Commissione relativa alla sua partecipazione all'intesa. Tuttavia, il Tribunale constata che la partecipazione di Crédit agricole all'intesa poteva essere accertata solo con riferimento ai suoi propri comportamenti e ai comportamenti delle altre banche diretti alla manipolazione del tasso Euribor, ad esclusione delle altre pratiche anticoncorrenziali di queste ultime. Ciò premesso, il Tribunale sottolinea che la partecipazione di Crédit agricole ai comportamenti censurati era intenzionale e che le pratiche di cui trattasi sono caratterizzate da una elevata gravità. Di conseguenza, l'impatto sull'importo dell'ammenda della circostanza attenuante relativa al ruolo meno significativo di Crédit agricole nell'infrazione rispetto a quello degli attori principali può essere solo marginale.

Peraltro, il Tribunale rileva che la decisione della Commissione è viziata dalla stessa insufficienza di motivazione constatata nella causa T-106/17 JPMorgan Chase.

In tali circostanze, il Tribunale **riduce l'importo dell'ammenda inflitta a Crédit agricole a EUR 110 000 000.**

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze ([T-106/17](#) e [T-113/17](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Decisione C (2016) 8530 final, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro).

² Il Tribunale, con sentenza del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a./Commissione, [T-105/17](#) (v. anche [comunicato stampa n. 116/19](#)), ha annullato l'ammenda inflitta al gruppo HSBC. La Corte di giustizia ha confermato tale decisione con sentenza del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./Commissione, [C-883/19 P](#) (v. anche [comunicato stampa n. 8/23](#)).